



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- ART. 1 Profili istituzionali
- ART. 2 Valori etici e culturali
- ART. 3 Competenze del Sindaco
- ART. 4 Tutela degli animali

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 5 Definizioni
- ART. 6 Ambito di applicazione
- ART. 7 Esclusioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 8 Obblighi dei detentori di animali
- ART. 9 Maltrattamento di animali
- ART. 10 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- ART. 11 Avvelenamento di animali
- ART. 12 Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri
- ART. 13 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- ART. 14 Divieto di accattonaggio con animali
- ART. 15 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- ART. 16 Smarrimento – rinvenimento – affidamento
- ART. 17 Fuga, cattura, uccisione di animali
- ART. 18 Pet therapy
- ART. 19 Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- ART. 20 Macellazione degli animali
- ART. 21 Inumazione di animali
- ART. 22 Scelte alimentari
- ART. 23 Associazioni animaliste e zoofile

TITOLO IV - CANI

- ART. 24 Anagrafe canina
- ART. 25 Attività motoria e rapporti sociali
- ART. 26 Divieto di detenzione a catena
- ART. 27 Dimensioni dei recinti
- ART. 28 Guinzaglio e museruola
- ART. 29 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati
- ART. 30 Aree e percorsi destinati ai cani
- ART. 31 Accesso negli esercizi pubblici
- ART. 32 Raccolta deiezioni
- ART. 33 Centri di addestramento – educazione

TITOLO V - GATTI

- ART. 34 Definizione dei termini usati nel presente titolo
- ART. 35 Tutela dei gatti liberi
- ART. 36 Compiti dell'Azienda USL
- ART. 37 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- ART. 38 Colonie feline
- ART. 39 Alimentazione dei gatti
- ART. 40 Cantieri
- ART. 41 Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO VI - CAVALLI

- ART. 42 Principi distintivi
- ART. 43 Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico
- ART. 44 Abilitazione del cavallo
- ART. 45 Limitazioni all'uso del cavallo
- ART. 46 Revoca della licenza

TITOLO VII - AVIFAUNA

- ART. 47 Detenzione e tutela dell'avifauna
- ART. 48 Dimensione delle gabbie

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

- ART. 49 Detenzione di specie animali acquatiche
- ART. 50 Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- ART. 51 Divieti

TITOLO IX - PICCOLA FAUNA

- ART. 52 Tutela della piccola fauna

TITOLO X - ARTROPODI (insetti e ragni)

- ART. 53 Tutela degli artropodi

TITOLO XI - ANIMALI ESOTICI

- ART. 54 Tutela degli animali esotici

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 55 Sanzioni
- ART. 56 Vigilanza
- ART. 57 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I

PRINCIPI

Articolo 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Montevarchi, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali rispettoso dei diritti di questi ultimi, ne costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
2. Il Comune di Montevarchi riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza adotta provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Montevarchi, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Articolo 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Montevarchi, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Il Comune di Montevarchi opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione e, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Montevarchi valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Articolo 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Sindaco esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 – Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge n. 281/91, alla Legge n. 189/04 ed alla Legge Regionale 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge n. 281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la

possibilità di intervenire ai fini sanitari e di soccorso e per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

4. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali.
5. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281 ed a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Articolo 6 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Montevarchi e ne perseguono la protezione ed il benessere.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.
3. E' fatta salva la disciplina specifica dettata dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale che individua il Sindaco come autorità competente.

Articolo 7 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici;
- b) alle attività di studio e sperimentazione scientifica ai sensi del D.L.vo n. 116/92;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8 – Obblighi dei detentori di animali

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento si prevede:

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, secondo i canoni naturali ed etologici di ciascuna specie.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli ed alimentarli secondo la specie, età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni ed ampiezza rispetto alle fisiologiche necessità di movimento degli animali. I ripari dovranno essere sufficientemente coibentati e dovranno avere il tetto impermeabilizzato; dovranno essere chiusi su tre lati ed essere rialzati da terra ed al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia e non dovranno, infine, essere umidi, né posti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
L'osservanza della prescrizione della mancanza di umidità o assenza di ristagni d'acqua non è dovuta qualora tali caratteristiche connotino l'habitat dell'animale (ad esempio pesci, anfibi ...).
6. I ricoveri dovranno essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e dovranno essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
7. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di igiene.
8. Il proprietario o custode deve controllare con frequenza almeno quotidiana lo stato di salute degli animali e le strutture ed attrezzature di ricovero e ne elimina immediatamente i difetti

che ne compromettono l'integrità fisica ed il benessere, adottando ogni adeguata misura di protezione. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.

9. Il Comune promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei servizi veterinari dell'Azienda USL, dei veterinari liberi professionisti, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).

Articolo 9 – Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere o per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche delle singole specie, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. illuminazione naturale assente od insufficiente;
 - b. ventilazione assente od insufficiente;
 - c. spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
6. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.
7. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

8. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
9. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, detenerli in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcagli temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. E' vietato lasciare gli animali, per tempi superiori a venti minuti, nell'abitacolo delle auto e di qualsiasi altro autoveicolo e/o rimorchio. Il conducente dovrà adottare tutte le misure in modo da garantire comunque il benessere dell'animale e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 13.
15. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
16. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli non adeguatamente areati.
17. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
18. E' vietato mantenere e/o tabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
19. E' vietato stabulare animali, ad esclusione dei volatili, in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
20. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Eventuali mostre di esposizioni di animali, anche esotici, dovranno essere preventivamente autorizzate.
23. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri ed esercizi autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Amministrazione Comunale con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titoli gli animali per l'alimentazione.
25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce, fatta eccezione per le attività produttive regolarmente autorizzate.
26. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
27. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
28. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia e fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione e comunque, per quanto non espressamente previsto dal presente comma si fa espresso riferimento alla normativa vigente.
29. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

30. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
31. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite veicoli di locomozione, comprese anche le biciclette, in movimento.
32. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno od in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo all'Amministrazione Comunale al fine di escludere possibili danni agli animali.
33. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.
34. In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda USL che potrà disporre il sequestro preventivo e cautelativo, per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico – sanitaria e del benessere degli animali.
35. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività di cani.

Articolo 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Amministrazione Comunale.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori all'Amministrazione Comunale per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Articolo 11 – Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'Amministrazione Comunale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Articolo 12 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Amministrazione Comunale predispone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione, entro sessanta giorni, del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all'articolo 35 comma 5, od in alternativa a personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti dovranno, se possibile, essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Articolo 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Montevarchi secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia, di taglia gigante ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione dei cani guida di persone non vedenti, di quelli oggetto di primo soccorso e delle forze dell'ordine.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi e/o noleggio da rimessa, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di media, grande taglia e taglia gigante; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
7. Ai fini del presente regolamento ed al fine di uniformare il concetto e gli standard di taglia, i cani adulti che hanno completato la crescita, sono suddivisi in quattro fasce di appartenenza adottando come parametro il peso corporeo:
 - cani di piccola taglia: peso non superiore a 10 Kg.,
 - cani di media taglia: peso superiore a 10 Kg. e fino ad un peso non superiore a 25 Kg.;
 - cani di grande taglia: peso superiore a 25 Kg. e fino ad un peso non superiore a 45 Kg.;
 - cani di taglia gigante: peso non inferiore a 45 Kg.

Articolo 14 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Articolo 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. Sono escluse le iniziative relative alla promozione dell'allevamento di animali di "bassa corte" e/o da carne per l'autoconsumo.
2. Il divieto di cui al presente articolo non si applica in presenza di eccezioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale anche legate ad eventi ed iniziative che perseguono finalità di pubblico interesse.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Articolo 16 – Smarrimento – rinvenimento – affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed all'Amministrazione Comunale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale Intercomunale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine

possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Articolo 17 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Amministrazione Comunale ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Amministrazione Comunale.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Amministrazione Comunale con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale intercomunale o presso canili convenzionati con il Comune di Montevarchi potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare di un medico veterinario della Azienda USL.

Articolo 18 – Pet therapy

1. Il Comune di Montevarchi promuove sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Amministrazione Comunale che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Articolo 19 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Amministrazione Comunale in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni

- prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiotrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
 3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
 4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 8, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
 5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
 6. Con specifici atti dell'Amministrazione Comunale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
 7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Amministrazione Comunale con cadenza trimestrale.
 8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
 9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere per l'idoneità del rispetto del benessere animale da un medico veterinario della Azienda USL.
 10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita. Negli allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile municipale intercomunale, nei canili convenzionati ed in quelli privati la vendita o la cessione a qualsiasi titolo può avvenire solo previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di provenienza e di una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

11. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
12. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 20 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini può essere consentita a domicilio ai sensi della normativa vigente.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso familiare è vietata ai sensi della normativa vigente.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Articolo 21 – Inumazione di animali

1. Per quanto attiene all'inumazione di animali si fa espresso rinvio al Regolamento CE 1744/2002 e successive disposizioni nazionali e regionali, e comunque alla normativa vigente in materia.

Articolo 22 – Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente od indirettamente gestite dal Comune di Montevarchi viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Articolo 23 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV

CANI

Articolo 24 – Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Montevarchi, sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 60 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della Azienda USL che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.
2. I proprietari o detentore a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio Veterinario dell'ASL, che procederà ad aggiornare la banca dati regionale:
 - a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
 - b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento a quanto espressamente normato da leggi nazionali e regionali.

Articolo 25 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. Le recinzioni delle proprietà private, confinanti con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro

animale possa mordere od arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

Articolo 26 – Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2. I dispositivi di attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati ed adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Articolo 27 – Dimensioni dei recinti

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq. Fanno eccezione i cani di taglia piccola i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a mq. 6.
2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq.4. per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a mq. 2 per ogni soggetto in più.
3. ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
4. Le associazioni venatorie e le squadre di cacciatori riconosciute dalle normative regionali in materia che intendessero realizzare ricoveri collettivi per cani (da intendersi ricovero collettivo una struttura con più di cinque cani), dovranno obbligatoriamente acquisire titolo abilitativo ai sensi della normativa urbanistica – edilizia ed igienico-sanitaria vigente che attesti il rispetto delle norme indicate nel presente regolamento. Irregolarità riscontrate nella realizzazione delle strutture determinerà l'adozione di sanzioni previste dalla normativa

urbanistica – edilizia ed igienico-sanitaria vigente, oltre a quelle specifiche contemplate nel presente Regolamento.

Articolo 28 - Guinzaglio e museruola

1. I cani circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti dal proprietario o dal detentore, con guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50.
2. È fatto altresì obbligo, ai proprietari o detentori di un cane, di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
 - a. entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
 - b. quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - c. quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e per protezione civile;
 - d. quelli che partecipano a programmi di pet therapy;
 - e. cani guida per persone non vedenti o diversamente abili.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla vigente normativa in materia.

Articolo 29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

1. Ai cani muniti di guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50, ed accompagnati da proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso

pubblico compresi i giardini ed i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.

2. Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti ed ai portatori di handicap.

Articolo 30 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, ove possibile, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali.

Articolo 31 – Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Montevarchi, salvo quelli per cui è previsto il divieto per leggi e regolamenti vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50, che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

3. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.
4. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei punti di vendita al dettaglio, nonché nei ristoranti, bar ed alberghi ed altri pubblici esercizi, è riservata alla disponibilità del titolare, che deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso, in caso di un eventuale divieto.
5. Negli alberghi i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere condotti al guinzaglio.

Articolo 32 – Raccolta deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto per la rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, atto a mantenere l'igiene del luogo.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
4. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
5. L'Amministrazione Comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l'accesso dei cani con un numero adeguato di distributori di "set-toilette" e di contenitori per la raccolta.

Articolo 33 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dei competenti uffici comunali, sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento – educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Titolo V

GATTI

Articolo 34 – Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo tre, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano o no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. La persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà è denominata “gattaio” o “gattaia”.

Articolo 35 – Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione l’Amministrazione Comunale procederà a sporgere querela ai sensi degli articoli 638 e 727 del Codice Penale.

Articolo 36 – Compiti dell’Azienda USL

1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla cura ed alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattaie ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 37 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all’Amministrazione Comunale.
3. Al cittadino o cittadina gattaio/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimenti, dopo ogni pasto.

Articolo 38 – Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Montevarchi che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con il Comune, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Articolo 39 – Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Articolo 40 – Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentito ai gattai/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Amministrazione Comunale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 41 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati od in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Titolo VI

CAVALLI

Articolo 42 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
7. Lo svolgimento di gare deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare di cavalli nel rispetto delle norme dettate dalle leggi e regolamenti sul benessere degli animali, nonché dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, ratificato con D.P.C.M. del 28 febbraio 2003.
9. Le violazioni del presente articolo saranno sanzionate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 43 – Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;
 - Lipizzani;
 - Maremmani;
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente e nel rispetto del Regolamento Comunale che disciplina l'attività di noleggio con conducente. Potranno altresì essere autorizzati pony, asini o muli, per la trazione di veicoli leggeri atti alla ricreazione di pubblico infantile. Essendo grande la variabilità dei predetti gruppi di animali, ogni animale dovrà essere provvisto di certificato veterinario attestante il massimo peso trainabile.

Articolo 44 – Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Articolo 45 – Limitazioni all’uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l’altro, in estate da svolgersi all’ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. E’ fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Articolo 46 – Revoca della licenza

1. Il Comune dispone la revoca della licenza in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali o, in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell’abilitazione.

Titolo VII

AVIFAUNA

Articolo 47 – Detenzione e tutela dell'avifauna

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica* e di altri volatili, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi ed altri volatili allo stato libero. Il divieto non si applica nel caso di iniziative di natura scientifica e nelle campagne di controllo, contenimento e sterilizzazione della popolazione dei piccioni e altri volatili. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate.
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi ed altri volatili, nel rispetto del benessere degli animali.
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.
5. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
6. E' consentita la detenzione in abito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Articolo 48 – Dimensione delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale potranno essere specificate tali dimensioni.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali od altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Amministrazione Comunale;
 - g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - h) esporre volatili selvatici;

- i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- j) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI

Articolo 49 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Articolo 50 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Articolo 51 – Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 50;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Titolo IX
PICCOLA FAUNA

Articolo 52 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997 n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, nella L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994 e ss.mm.ii., il Comune di Montevarchi tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali – le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale – oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova ed alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione Comunale.

Titolo X
ARTROPODI (insetti e ragni)

Articolo 53 – Tutela degli artropodi

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Titolo XI

ANIMALI ESOTICI

Articolo 54 – Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Per le specie animali in via di estinzione, si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione (ratificata con legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e ss.mm.ii.) e comunque alla vigente normativa comunitaria e nazionale.
3. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario Azienda USL territorialmente competente.
4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
6. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
7. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
8. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
9. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio.

10. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda e nell'autorizzazione stessa.
11. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
12. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio.
14. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedono requisiti strutturali ed igienico – sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
15. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro degli animali, nonché il trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero.

Trascorsi sessanta giorni senza che il detentore abbia provato il possesso di tutti i requisiti e gli atti autorizzatori necessari alla detenzione legittima degli stessi, gli animali saranno confiscati.

Titolo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 – Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n. 689, nonché dell'articolo 7bis del Testo Unico degli Enti Locali, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche, secondo quanto indicato nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00;
- Chiunque abbandona un animale domestico o comunque addomesticato, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00;
- Chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie o, comunque, difformi alle peculiari esigenze etologiche di ogni specie, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00;
- Chiunque fa lottare gli animali fra loro, ovvero li addestra con metodi violenti e/o coercitivi, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00, oltre ad eventuali aspetti penali;
- Chiunque cattura animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Chiunque detiene animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli) ovvero isola gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure li segrega in contenitori o scale, anche se poste all'interno dell'abitazione, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Chiunque cattura, uccide e comunque caccia gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distrugge siti di riproduzione e/o pone in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori previsti dalla normativa

vigente, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00;

- Chiunque deposita sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali ovvero nei casi di interventi di derattizzazione e disinfestazione, non disponga le opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento o ancora non oppone, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento, secondo quanto indicato nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00;
- Chiunque detiene cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Chiunque, per la conduzione dei cani, non utilizzi il guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, l'apposita museruola, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Il proprietario o detentore di cani che permetta l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Il proprietario o detentore di cani che non raccolga le feci, ovvero sia sprovvisto di apposita paletta o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Chiunque non rispetti le modalità di conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 43,00 a € 258,00;
- Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, ovvero ne affidi la custodia a persona inesperta o comunque non idonea, oppure inciti cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Chiunque non rispetti le modalità di detenzione dei cani da guardia, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;

- Chiunque non rispetti le modalità di detenzione di cani ed altri animali di affezione sugli autoveicoli, secondo quanto previsto nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 45,00 a € 275,00;
- Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali, in violazione del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00;
- Chiunque somministri cibo ad animali sul suolo pubblico in contrasto con il presente regolamento oppure non provveda al ritiro immediato dei residui ovvero ometta di pulire è punito con la sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00;
- Chiunque maltratti o allontani dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale di Montevarchi, ovvero ostacoli l'attività di gestione di una colonia felina è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- Chiunque detenga animali alla catena, in violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche a sostegno della tutela degli animali. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge 20/07/2004 n. 189 affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della Salute per la successiva destinazione alle associazioni o agli enti protezionistici e zoofili riconosciuti.

2. Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, non espressamente previste nel comma precedente, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 56 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio Veterinaria della Azienda USL, alle Guardie Zoofile Volontarie in possesso di valido decreto prefettizio, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Provinciali ed agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Articolo 57 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.